



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Assise di Firenze

Composta dei Signori:

- 1. Sestini S. A. Umberto Presidente
- 2. Levicini " Francesco Consigliere
- 3. Zucchi sf. Pius Giudice Popolare
- 4. Mandoli " Cesare " "
- 5. Lechi " Carlo " "
- 6. Totti " Pius " "
- 7. Ceroni " Elsa " "
- 8. Taluni " Lucio " "

procedendo la seguente

SENTENZA

alla causa (1) a procedimento formale contro

Pizzani Pietro di Antonio e di Grandi Rosa
del 7.1.1925 a Romano, res. a Vicchio di
Mugello, fraz. Paterno - presente
figli Ugo e di Gino e di Agostino
del 19.7.1924 res. Vicchio di
Mugello fraz. Villone, padre Cesare e 39 presenti
Entrambi detenuti dal 13 aprile 1951
Suppletivi

Pizzani Pietro:
del reato di cui agli art. 575 e 614.4 c.P.

N. 1 Reg. Scot.
 N. 3 Reg. Gen. 51

SENTENZA

in data 5-1-52

depositata il MAR

Il Cancelliere *[Signature]*

Li 11.5.1952

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

Il Cancelliere *[Signature]*

~~Intende del 11.2.52~~

(1) a procedimento formale o per citazione di rito *[Signature]*

[Signature]
art. 601.32-601.34

21.11.62 fatta copia per Carri. Guido. Hare d. 202100
22.11/1962 fatta copia per Carri. Guido. Hare d. 202100

22.11.1962

www.mostrodifirenze.com

La Corte di Appello di Firenze con ord. 25.10.61 dichiara estinta la pena di 1000 di ammenda inflitta a Pisciotti Pietro per la contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. la pena di un mese e quattro giorni di reclusione inflitta per il delitto di atti oziosi, nonché quella di giorni sept. di reclusione e 2.000 di multa irrogata per il delitto di detenzione abusiva di arma; dichiara condonate la pena di un mese di reclusione inflitta per il delitto di furto.

presti in agro di Orsino di Uzzello l'11.4.51
causando la morte di Bonini Selenio, mediante
numerosi colpi di arma da coltello e coltello, come
ammettendo il fatto con particolare crudeltà.

b) del reato di cui agli art. 56, 111, 614.2 e 561 P.
presti con altri dietti, in modo un equivo
alla offensione del cedano del Bonini,
per ammazzare l'imputato dell'omicidio,
nella sera dell'11.4.51, dopo alcune ore
dal delitto, proficua e nascondendo tra i
cespugli: commettendo il fatto in circostanze
di tempo e luogo tali da ostacolare la
luttica e giusta difesa.

La Bugli Miranda:

a) del reato di concorso in omicidio offeso
mediante determinazione (art. 110, 575, 614.4
c.p.) presti in agro di Orsino di Uzzello debbe
uccidere Paccini Pietro, suo fiduciario, che
l'aveva rapito e congiungersi carnalmente
con Bonini Selenio, ed uccidere il Bonini
stato gridando: "uccidilo, uccidilo",
per essere stato preceduto con violenza, e dopo
che il Paccini ebbe ripetutamente colpito
con vari coltellate il Bonini, lo invitava
nuovamente a fucila mentre grida
agghiacciante.

b) del reato di cui agli art. 1° e 2°

527 c.p. fucile con fin azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso in territorio di V.ich di Uzzello in epoca imperante e fino all'11.4.51 compiva altri crimini, congiungendosi casualmente con vari uomini e per ultimo col Poccini e con il Poccini in località pubbliche ed aperte al pubblico. Il Poccini inoltre:

a) del reato di cui egli art. 624, 614. 5 c.p. fucile in Poccini di V.ich di Uzzello nella sera dell'11.4.51 si impossessava per trarne profitto del portafoglio contenente documenti e L. 25.000 sottraendolo dal cadavere di Poccini. L'azione approfittando di circostanze di tempo, luogo e modo tale da ostacolare la pubblica e privata difesa (tempo di notte, località isolate, sottrazione del portafoglio dalle vesti di persona precedentemente uccisa)

b) del reato di cui egli art. 91 capo 1° e 2°, 527 c.p. fucile in territorio di V.ich di Uzzello con fin azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso dalla fine del 1949 e fino all'11.4.51 compiva altri crimini, congiungendosi casualmente con Gugli Miranda, in località pubbliche ed esperte al pubblico.

c) del reato di cui all'art. 4. T.U. 19.8.49 n. 1186 e succ. mod. fucile esportare dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa una pistola e cartucce, senza essere unito della presente

licenza. In giorno inbreccato del dicembre 1950
e gennaio 1951 in Comune di Biadene di Ugento
di contrabbando di cui all'art. 697 c.p.
per essere delinquente nella propria abitazione e nelle
effettivamente due coltelli senza essere fatte
denunciare alle competenti autorità.

di contrabbando all'art. 42 e 17 r.v. legge n. 15
effettivamente c.p. 18.6.1931 n. 975 per cui senza
giustificato motivo ed oltre della propria abitazione
due coltelli e se ne è avvalso.

con la ulteriore aggiunta, contestata in udienza,
relativamente al concorso in omicidio plurimo
qualità per entrambi, quella ipotizzata dall'art. 4
1, 3 e 5 art. 577 c.p. per aver emesso concorso
l'omicidio a scopo di rapina e con premedita-
zione

Per entrambi, contestata in udienza, il concorso
nel delitto di rapina di circa L. 24.000
aggravato ai sensi del c.p. dell'art. 588 c.p.